

## Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2013

### 1. DIRITTO ANNUALE – Determinate le misure per l'anno 2013 – Previsti gli stessi importi del 2012

Per l'anno 2013 restano valide le misure del diritto annuale definite per l'anno 2012 dal D.I. 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, che nelle fasce e aliquote di fatturato.

Con la **Nota del 21 dicembre 2012, Prot. n. 0261118**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha così determinato le misure del diritto annuale per l'anno 2012 dovuto alle Camere di Commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel REA, in applicazione dell'articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 580/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010.

Con la Nota in questione vengono pertanto indicate le **misure del diritto annuale** che le imprese sono tenute a versare dal 1° gennaio 2013 e confermata l'applicazione per l'anno 2013 anche dell'articolo 7 del citato decreto del 21 aprile 2011 relativo al **fondo perequativo**.

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo della Nota ministeriale e della tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2013 si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale** dovuto alla Camera di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

### 2. BILANCI 2013 – Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto 21 dicembre 2012 (decreto OIC 2013) – Invariata rispetto al 2012

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il **decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2012 (decreto OIC 2013)** - Pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 27 dicembre 2012 e in vigore dal 1° gennaio 2013 - al fine di finanziare per l'anno 2013 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della **maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese**.

La maggiorazione, per l'anno 2013, è di **2,70 euro** (stesso importo previsto per l'anno 2012) e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17

luglio 2012, che passano, rispettivamente, a **euro 92,70** (su supporto informatico digitale) e a **euro 62,70** (con modalità telematica).

Per le **cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se presentato su supporto digitale, e a **euro 32,70**, se presentato in modalità telematica.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto e delle tabelle dei diritti di segreteria aggiornate si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti** – Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=40>

### **3. Registro delle imprese – NOVITA' sull'obbligo di comunicare la PEC da parte delle imprese individuali**

Secondo quanto stabilito ai **commi 1 e 2 dell'art. 5, della L. 17 dicembre 2012, n. 221**, di conversione del **D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**, l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da parte delle **imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane**, decorre dal **20 dicembre 2012** e non più dal 20 ottobre 2012, come previsto dal D.L. n. 179/2012.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **entro il 31 giugno 2013**, e non più entro il 30 dicembre 2013, come previsto dal D.L. n. 179/2012.

**Cambiano anche i tempi di sospensione della domanda.** L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale **che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata**, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, **sospenderà la domanda** fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque **per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.**

Si ricorda che tale comunicazione è **esente dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria.**

Per un approfondimento dell'argomento della PEC si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Posta Elettronica Certificata (PEC) ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240>

### **4. La LEGGE DI STABILITA' 2013 sulla Gazzetta Ufficiale**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 212), la **legge 24 dicembre 2012, n. 228**, recante "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)**".

La legge di stabilità 2013, in vigore dal 1° gennaio 2013, si compone di un solo articolo e di 561 commi.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge con i suoi allegati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Leggi finanziarie e leggi di stabilità.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212>

## **5. AUTORIPARAZIONE – Pubblicata la legge di modifica dell'art. 1 della legge n. 122 del 1992 – In vigore dal 5 gennaio 2013**

L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) **meccatronica**;
- b) carrozzeria;
- c) gommista.

Questo è quanto viene stabilito all'articolo 1 della **Legge 11 dicembre 2012, n. 224**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012.

Tre sono gli articoli della legge che reca modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Con l'articolo 1 vengono unificate, in una nuova categoria detta «**meccatronica**», le due preesistenti attività di **meccanico-motorista** ed **elettrauto**, apportando le conseguenti modifiche all'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992.

Con l'articolo 2 viene previsto che le Regioni e Province Autonome, entro sei mesi, dovranno **adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali** alle nuove disposizioni.

L'articolo 3 reca le seguenti **norme transitorie**:

- a) le imprese che, alla data di entrata in vigore di tale modifica (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di **meccanica e motoristica** sia a quella di **elettrauto**, ai sensi della L. n. 122/1992, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di modifica, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di **meccatronica**;
- b) le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività **per i cinque anni successivi** alla medesima data.

Entro tale termine, viene prevista la frequenza obbligatoria di un corso professionale per tutte le persone preposte alla gestione tecnica che non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere b) e c) del comma 2, dell'art. 7, della legge n. 122/1992.

Prevista, infine, una deroga per le persone preposte alla gestione tecnica che **abbiano compiuto 55 anni** alla data del 5 gennaio 2013.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova legge si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni**1 – Attività di autoriparazione.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=30>

## **6. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Chiarimenti in merito alla sostituzione del responsabile tecnico**

In caso di cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il responsabile tecnico e l'impresa, quest'ultima, nell'attesa di nominare un

nuovo responsabile tecnico, può proseguire l'attività per la quale risulta iscritta **per un periodo di 60 giorni consecutivi** (computando anche i giorni non lavorativi), a condizione che l'impresa comunichi il fatto alla competente Sezione regionale **nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi**. I 60 giorni decorrono dalla data di questa comunicazione.

Sono questi i chiarimenti che sono stati forniti dal Comitato nazionale dell'Albo, con la **Circolare 14 dicembre 2012, prot. n. 1544/Albo/Pres**, per i casi di cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra responsabile tecnico e impresa.

Decorso il periodo di 60 giorni, senza che l'impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18 del D.M. 406/98, per la **cancellazione dall'Albo dell'impresa stessa**.

A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell'iscrizione o dell'eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/094-Circ1544\\_14.12.2012.pdf](http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/094-Circ1544_14.12.2012.pdf)

## **7. MUD – Approvato il modello per l'anno 2013**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 213), il **D.P.C.M. 20 dicembre 2012**, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2013, che va a sostituire quello approvato con il D.M. 23 dicembre 2011.

Il modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, **entro il 30 aprile 2013**, con riferimento all'anno 2012 e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Si ricorda che, secondo quanto stabilito all'art. 52, del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI **è stato sospeso fino a data da destinarsi e comunque non oltre il 30 giugno 2013**.

Il nuovo termine per l'avvio della piena operatività del SISTRI verrà fissato con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Rifiuti – MUD.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=326>

## **8. RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - Chiarimenti del Ministero in merito all'impiego di lavoratori con partita IVA**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, ha fornito importanti chiarimenti sulla nuova disposizione di cui all'art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dalla c.d. Riforma Fornero) che prevede una "presunzione" circa l'esistenza di una collaborazione

coordinata e continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita IVA in "monocommittenza".

Oltre alla circolare, che individua analiticamente le condizioni per l'applicazione della disposizione, il Ministero ha anche emanato il **Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012** con il quale sono stati individuati albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esonera dalla applicabilità della presunzione.

All'art. 3 di tale decreto si stabilisce che "*L'iscrizione ai soli fini di pubblicità dichiarativa di impresa individuale al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 non costituisce elemento di esclusione dalla applicazione della presunzione di cui all'art. 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*".

Per scaricare il testo della circolare e del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121228\\_Circolare\\_32.htm](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121228_Circolare_32.htm)

## **9. CAMPAGNA VITIVINICOLA 2012/2013 - Dichiarazione di vendemmia e rivendicazioni delle produzioni D.O e I.G. – Entro il 16 gennaio 2013**

Il **15 gennaio 2013** è il termine entro il quale i conduttori che intendono rivendicare la D.O.C. e I.G.T. dovranno presentare la **denuncia annuale delle uve per la campagna vitivinicola 2012/2013**.

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli art. 185-ter del Reg. CE n. 491/2009 e dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009.

L'art. 17 del D.M. 16 dicembre 2010 stabilisce che la **rivendicazione delle produzioni DO e IG**, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

Si ricorda inoltre che con l'entrata in vigore dell'art. 14 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, la denuncia delle uve **non deve più essere presentata alla Camera di Commercio**.

La rivendicazione delle produzioni D.O. e la dichiarazione vitivinicola saranno gestite direttamente dalla **Regione** e le relative denunce dovranno essere presentate **esclusivamente in modalità telematica** direttamente ad **AGEA**, avvalendosi dei **Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)** di appartenenza competenti per il tramite del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2011/2012, l'Organismo Pagatore **AGEA** è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento.

L'**ARTEA**, per la regione **Toscana**, l'**AVEPA** per la regione **Veneto**, l'**AGREA** per la regione **Emilia Romagna**, oltreché la Regione **Piemonte**, la Regione **Lombardia** e la **Provincia Autonoma di Trento**, con proprie comunicazioni, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.

Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni sono state dettate dall'**AGEA** con la **circolare del 25 settembre 2012, Prot. DGU.2012.873**

Per scaricare il testo della circolare AGEA clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25yehf8>

## **10. Periti Assicurativi – La tenuta del Ruolo passa dall'ISVAP (ora IVASS) alla CONSAP Spa**

A partire dal **1° gennaio 2013** la gestione del Centro di informazione italiano e la tenuta del Ruolo Periti sono trasferiti dall'ISVAP alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - **CONSAP Spa**.

Il trasferimento è stato disposto dall'articolo 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto la soppressione dell'ISVAP, l'istituzione dell'**IVASS** (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e il contestuale trasferimento della gestione del Centro di informazione italiano (comma 36) e della tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e di ogni altra competenza in materia (comma 35).

Dal **1° gennaio 2013**, per effetto del citato trasferimento che assegna alla CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia, il Ruolo sarà consultabile dal sito della CONSAP [www.consap.it](http://www.consap.it). e tutte le richieste ad esso relative (iscrizione, cancellazione, variazioni anagrafiche, segnalazioni, richieste di informazioni) dovranno essere inoltrate al seguente recapito:

**CONSAP S.p.A.**

**Ruolo dei periti assicurativi**

**Via Yser, 14 – 00198 Roma**

Per scaricare il comunicato dell'ISVAP clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.isvap.it/isvap\\_cms/docs/F12083/Disclaimer.pdf](http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F12083/Disclaimer.pdf)

## **11. ENASARCO – Dal 1° gennaio 2013 in vigore un nuovo Regolamento delle attività istituzionali**

La Fondazione ENASARCO, rispondendo alle richieste avanzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale degli scorsi mesi e nell'ottica della Riforma previdenziale, ha dato corso al **nuovo Regolamento delle attività istituzionali**, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2013.

La Fondazione aveva varato nel 2011 una importante riforma, basata su un equo patto generazionale, ma le nuove norme hanno costretto a degli aggiustamenti.

Il nuovo Regolamento ENASARCO e' stato rivisto nell'ottica di rispondere alle esigenze di sostenibilità sul lungo periodo.

Alcune tra le **principali novità** riguardano: l'aumento (graduale) dei requisiti pensionistici fino ad arrivare, a regime, all'età pensionabile di 67 anni sia per gli uomini (nel 2019) sia per le donne (nel 2024) e conseguente incremento a 92 della quota pensionabile derivante dalla somma fra età e anzianità contributiva; l'introduzione della facoltà di richiedere la pensione anticipata; la riduzione della quota di pensione a favore del coniuge superstite; la rideterminazione della perequazione automatica delle pensioni; l'applicazione del contributo di solidarietà; l'introduzione di un tetto di spesa vincolante per

le prestazioni integrative e assistenziali destinate alla categoria; la riduzione dei costi di gestione.

Per scaricare il testo del nuovo Regolamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.enasarco.it/Guida/raccolta\\_delle\\_leggi\\_e\\_dei\\_regolamenti](http://www.enasarco.it/Guida/raccolta_delle_leggi_e_dei_regolamenti)

## **12. SPETTACOLI VIAGGIANTI – Prorogato per la quarta volta il termine della registrazione e del rilascio del codice identificativo**

I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare **nuova istanza per la registrazione** entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al **30 giugno 2013**.

L'istanza dovrà essere presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.

Lo ha previsto il **decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, che ha anche precisato l'elenco della documentazione che dovrà corredare il fascicolo tecnico da allegare all'istanza.

Si ricorda che, secondo quanto disposto dal D.M. 18 maggio 2007, i gestori delle attrazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (11 dicembre 2007) avrebbero dovuto presentare alle amministrazioni competenti l'istanza per ottenere la registrazione e il relativo codice identificativo entro il **12 dicembre 2009**.

Successivamente il Ministero aveva concesso alle amministrazioni interessate delle dilazioni per concludere l'esame della documentazione e rilasciare il codice identificativo delle attrazioni, fissando il termine ultimo per la chiusura dei procedimenti al **31 dicembre 2011**.

A seguito delle segnalazioni delle Associazioni di categoria, il Ministero dell'Interno ha preso atto della necessità di concedere alle Commissioni Comunali e Provinciali di pubblico spettacolo termini più ampi per la conclusione dell'esame delle istanze, al fine di evitare la chiusura di un numero molto elevato di attività di spettacolo viaggiante e, con decreto del 28 dicembre 2011, ha autorizzato le predette Commissioni a proseguire fino al **31 dicembre 2012** l'esame delle istanze, purché presentate entro il termine perentorio del 12 dicembre 2009.

## **13. Proroga al 31 marzo 2013 del termine per il versamento delle quote delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, per l'anno 2013**

Con un Comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ha comunicato che, con delibera 18/2012 del 19 dicembre 2012, il termine di versamento delle quote di iscrizione all'Albo nazionale per l'anno 2013,

previsto dall'art. 1, comma 1 della delibera n. 15/2012 del 25 ottobre 2012 di questo Comitato Centrale, per esigenze tecniche, **e' prorogato dal 31 dicembre 2012 al 31 marzo 2013.**

#### **14. CASELLARIO GIUDIZIALE – Pubblicate le regole tecniche per l'attuazione della consultazione diretta**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, il **Decreto 5 dicembre 2012**, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi.

Il decreto stabilisce le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi la **consultazione diretta, per via telematica, del sistema informativo del casellario (SIC)**, qualora per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali abbiano necessità di procedere all'acquisizione d'ufficio di informazioni e certificati generali, penali e civili e dei carichi pendenti.

Si ricorda che la **consultazione diretta del casellario giudiziale**, per acquisire informazioni sui precedenti penali e sui carichi pendenti, al fine di effettuare i controlli d'ufficio previsti dalla legge o di verificare le dichiarazioni sostitutive presentate da imprenditori e cittadini interessati, ad esempio, a partecipare a gare d'appalto e forniture o ad altri provvedimenti (ad esempio il rilascio della patente di guida), **è stata prevista dall'art. 39 del D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002.**

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Casellario giudiziale ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=221>

#### **15. Istanze e dichiarazioni presentate alle Pubbliche Amministrazioni per via telematica tramite PEC – Pubblicate le REGOLE TECNICHE**

Con il **D.P.C.M. 27 settembre 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, sono state definite le regole tecniche previste dall'art. 65, comma 1, lett. c-bis) del CAD relative **alle modalità di identificazione del Titolare della casella PEC – ID** valide per la presentazione, in via telematica, di istanze e dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni

Si ricorda che la citata lett. c-bis) stabilisce che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Nei casi in cui l'amministrazione destinataria dell'istanza o della dichiarazione aderisca al Sistema Pubblico di Connettività (di seguito: «SPC»), si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le relative regole tecniche di cui



agli articoli 72 e seguenti del CAD, nonché le relative regole di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25ye5fa>

## **16. Rimandata la "decertificazione" per i cittadini stranieri**

Come previsto dalla **legge 24 dicembre 2012, n. 228** (legge di stabilità 2013) (art. 1, comma 388 e Tabella 2, n. 21), **slitta di sei mesi** la possibilità per i cittadini stranieri non appartenenti a un Paese dell'UE di **utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche per i provvedimenti contemplati dal testo unico immigrazione**.

Ricordiamo che, dal **1° gennaio 2012**, sono entrate in vigore le disposizioni dettate dall'**art. 15, della legge n. 183/2011** (legge di stabilità per il 2012) in materia di certificazioni. Da tale data, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono, infatti, valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Tali nuove regole, come previsto dall'art. 17, commi 4-bis e 4-quater, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, di conversione del D.L. n. 5 del 7 febbraio 2012, si sarebbero dovute applicare **anche ai cittadini non comunitari a partire dal 1° gennaio 2013**, mentre per tutto il 2012 doveva rimanere in vigore la regola secondo cui ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le Amministrazioni potevano richiedere la produzione di tutti i certificati necessari ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico sull'immigrazione (ad esempio procedimenti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno).

Lo **slittamento dal 1° gennaio al 30 giugno 2013** si è reso necessario in quanto non è stato ancora adottato il Decreto del Ministro dell'interno per individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Testo Unico sulla documentazione amministrativa – Certificazioni – Dichiarazioni sostitutive – Decertificazione.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=420>

## **17. PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE – Approvata la legge in via definitiva**

Amministratori di condominio, animatori, fisioterapisti, bibliotecari, pubblicitari e consulenti fiscali: si tratta di alcune delle cosiddette "**professioni non regolamentate o non protette**", le quali si sono diffuse nel nostro paese di recente, affiancando quelle più tradizionali e legate all'appartenenza a un ordine.

E' stato approvato, in via definitiva, dalla Camera il disegno di legge n. 3270.

Le nuove norme definiscono "**professione non organizzata in ordini o collegi**" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Con questa legge viene introdotto il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

Viene, inoltre, consentito al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire **associazioni professionali** (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Nei prossimi mesi il Ministero dello Sviluppo economico provvederà a redigere l'elenco delle professioni che rientrano nell'ambito di questa nuova legge.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo disegno di legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Professioni non organizzate in ordini o collegi ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=484>

## **18. ACCESSO AI FINANZIAMENTI UE – Nuove regole dal 2013**

Dal **1° gennaio 2013** sono entrate in vigore le nuove regole per l'accesso ai fondi dell'Unione Europea dettate dal **Regolamento UE n. 966/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 298 del 26 ottobre 2012.

L'obiettivo del regolamento UE n. 966/2012, che abroga il regolamento UE n. 1605/2012, è di **ridurre e semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese** in fase di accesso ai fondi stanziati dalla UE abbreviando i tempi, abbassando i costi e riducendo allo stesso tempo il tasso di errori commessi in fase di preparazione delle domande e di valutazione delle stesse.

A tal fine, la concessione delle sovvenzioni si baserà più sui risultati effettivamente raggiunti che sulla rendicontazione delle spese effettuate, utilizzando maggiormente l'erogazione dei finanziamenti in base a importi fissi, tassi forfettari e costi unitari.

Viene eliminato l'obbligo di fornire le stesse informazioni ogni volta che si richiedono i fondi ed è prevista la possibilità di presentare le domande online.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25wipue>

## **19. 2013 – ANNO EUROPEO DEI CITTADINI**

Con Decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'anno 2013 è stato proclamato «**anno europeo dei cittadini**».

L'obiettivo generale dell'anno europeo dei cittadini è di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza dell'Unione, al fine di permettere ai cittadini di esercitare pienamente il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

In tale contesto, l'anno europeo dei cittadini promuove inoltre l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, degli altri diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25rl56o>

## **AUGURI DI UN ANNO MIGLIORE**

**Il nostro augurio di un 2013, che veda realizzate tante speranze per una vita migliore, va, innanzitutto a voi tutti che ci avete seguito per tutto l'anno, ma in modo particolare:**

**A coloro che vivono nella precarietà di un lavoro,**

**A coloro che hanno perso il lavoro,**

**A coloro che non hanno mai avuto un lavoro,**

**Ai giovani che sono alla disperata ricerca di un lavoro,**

**A coloro che, dopo aver perso il lavoro, non riescono più a vivere una vita dignitosa,**

**A coloro che nonostante tutto non si rassegnano e lottano per non perdere la speranza di un futuro migliore,**

**A coloro che vivono non trascurando il senso della solidarietà!**